



VERBALE N. 4

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, dei servizi di pulizia delle sedi di Unioncamere - CIG BA8729A72A

Il giorno 4 giugno 2026 alle ore 10.00, il Responsabile Unico del Progetto Dott. Alberto Caporale

PREMESSO CHE

- con verbale n. 1 del 18 maggio 2026 il RUP ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste amministrative telematiche di ciascun concorrente, in conformità a quanto stabilito dal par. 22 del Disciplinare di gara, per verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate, nonché controllare che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) mediante riscontro della relativa presenza a Sistema;
- con verbale n. 2 del 25 maggio e verbale n. 3 del 29 maggio 2026 il RUP ha avviato la verifica di completezza e conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP prosegue con la verifica di cui sopra.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Gemini S.r.l. si evidenzia che: a) ha allegato un DGUE Response in formato xml che non risulta leggibile; b) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore General Service S.r.l., si evidenzia che: a) dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente); b) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La dichiarazione resa, infatti, è la seguente "il rapporto delle pari opportunità allegato alla presente, è copia conforme all'originale conservato presso la sede della società meglio indicata in epigrafe", difforme da quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Gestione Servizi Integrati S.r.l. si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara. Inoltre, Gestione Servizi Integrati S.r.l., nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato di aver estinto, nel 2023, una serie di contravvenzioni irrogate alla società (contravvenzione per violazione di cui all'art. 26, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008; contravvenzione per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008; contravvenzione per violazione art. 63 comma 1 in combinato disposto con l'art. 64 comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Allegato IV punto 1.12.6; contravvenzione per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 81/2008; contravvenzione per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. g), del D.Lgs. n. 81/2008). Il RUP rileva l'irrelevanza di tale circostanza per decorso del tempo ai sensi dell'art. 96, comma 10, lett. a) del



D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Goser Società Coop. S.c.p.A. si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Grattacaso S.r.l. lo stesso non ha prodotto la prova del pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Gruppo Meridiano S.r.l. si evidenzia che: a) la garanzia provvisoria, sebbene validamente costituita antecedentemente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non presenta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante che attesti il relativo potere di impegnare la Compagnia assicurativa; b) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore ITS S.r.l., si rileva che: a) dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente); b) pur avendo l'operatore economico dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al parag. 7.1, a) del Disciplinare di gara, non ha specificato il possesso almeno della fascia di classificazione E ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274; c) la garanzia provvisoria, sebbene validamente costituita antecedentemente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non presenta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante che attesti il relativo potere di impegnare la Compagnia assicurativa; d) la garanzia non risulta verificabile telematicamente sul sito dell'emittente, dalla cui consultazione compare il seguente esito: "non verificato"; e) non è presente copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore IC SERVIZI Consorzio Stabile a.r.l., si rileva che: a) dalla lettura del DGUE del Consorzio non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente); b) sia per il Consorzio che per la Consorziata esecutrice Multi Service Group S.c.a.r.l. non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore dell'Impresa Piemonte S.r.l., si rileva che: a) dalla lettura del DGUE del Consorzio non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente); b) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La dichiarazione resa, infatti, è la seguente "l'allegata copia del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile è conforme all'originale" ed è difforme da quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore INA Global Service S.r.l. si evidenzia che dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente). Inoltre, pur avendo l'operatore



economico dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, a) del Disciplinare di gara, non ha specificato il possesso almeno della fascia di classificazione E ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Italiana Servizi S.p.A. si evidenzia che: a) dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente); b) in sede di domanda di partecipazione ha dichiarato di beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria pari al 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ma ha prodotto una garanzia di importo pari ad € 10.741,30, inferiore a quanto risulterebbe applicando la sola dichiarata riduzione. Al riguardo si ricorda che l'art. 106, comma 8 del Codice prevede che "L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto"; c) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore L'Ambiente S.r.l. si evidenzia che, all'esito dell'esame della "Dichiarazione integrativa al DGUE – Carichi pendenti", si rende necessario acquisire chiarimenti circa la dichiarazione inerente al Recupero Credito d'imposta n.ro TYXCR2L00152-2025 e successiva cartella di pagamento n. 295 2026 00138367 15 000 per l'anno d'imposta 2022, relativo a Formazione 4.0, notificato il 17/11/2025, per € 138.544,68, avverso la quale è stato presentato ricorso con udienza fissata per il 26/05/2026. Nel dettaglio, ai fini di una valutazione in concreto dell'irrelevanza di tale circostanza ai sensi dell'art. 94, comma 6, e dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario acquisire informazioni circa l'evoluzione del giudizio avviato, con la specificazione: dei contenuti della sentenza di primo grado, ove intervenuta; dei provvedimenti eventualmente adottati in caso di esito negativo del giudizio, ivi inclusi quelli di impugnazione; del termine ultimo per proporre impugnazione, se non interposta.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore RTI costituendo L'Avvenire 90 Soc. Coop. a.r.l. - Pluri Services S.r.l. si rileva che: a) è stata prodotta l'appendice alla polizza n. 2265000, che quindi sembrerebbe costituita antecedentemente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma non la polizza stessa. Conseguentemente non è stato possibile sottoporre il documento alla necessaria verifica telematica; b) non è presente, quanto alla Pluri Services S.r.l., l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La dichiarazione resa, infatti, è la seguente "l'allegata copia del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile è conforme all'originale in nostro possesso" ed è, quindi, difforme da quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore La Minopoli S.r.l. si rileva che: non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle



rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Inoltre, La Minopoli S.r.l., nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato che: (i) in data 12.08.2024, il TAR Calabria ha disposto la risoluzione del contratto avente ad oggetto il servizio di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, ivi compresi archivi e cortile interno della sede di Catanzaro del TAR stesso, e che, a seguito di ciò, l'operatore ha provveduto ad impugnare la risoluzione e ad adottare misure di self-cleaning finalizzate a rafforzare la formazione del personale; (ii) la risoluzione è stata annotata nel Casellario ANAC. Relativamente a quanto dichiarato dall'operatore sub (i), il RUP rileva che la circostanza dichiarata non assume rilevanza escludente, atteso che, benché la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto possa astrattamente rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. c), e comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 quale grave illecito professionale, la contestazione in giudizio della citata risoluzione, unitamente alla contestuale assenza di provvedimenti giudiziari attestanti la sussistenza di elementi che possano attestare che l'operatore economico sia effettivamente incorso in significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, non consentono allo stato di ritenere sussistenti elementi tali da comprometterne l'affidabilità e l'integrità. Tale valutazione è coerente con quanto stabilito dall'art. 98, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante valuta – come nel caso viene valutata – l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6, che alla lett. c) si riferisce ai provvedimenti di risoluzione contrattuale per inadempimento. A ciò si aggiunga che, come dichiarato dall'operatore, quest'ultimo ha tempestivamente avviato misure correttive di self-cleaning. Relativamente a quanto dichiarato dall'operatore sub (ii), il RUP ne rileva l'irrelevanza atteso che l'annotazione, come specificato nell'annotazione stessa, non determina l'esclusione automatica ed è in ogni caso correlata ad una circostanza *sub judice*, come tale ancora in fase di accertamento.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore La Pulisan S.r.l. si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore La Pulita & Service s.c. a r.l., si rileva che non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La dichiarazione resa, infatti, è la seguente "l'allegata copia fotostatica del documento è conforme all'originale in nostro possesso" ed è, quindi, difforme da quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore La Veneta Servizi S.p.A., si rileva che: a) la garanzia provvisoria, sebbene validamente costituita antecedentemente al termine per la presentazione delle offerte, non presenta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante che attesti il relativo potere di impegnare la Compagnia assicurativa; b) ha dichiarato, in sede di DGUE, di volersi avvalere della facoltà di subappalto ma non ha indicato, in sede di domanda di partecipazione, se intende impegnarsi a subappaltare alle PMI una quota non inferiore al 20% delle prestazioni in subappalto, oppure, in alternativa, se intende impegnarsi a subappaltare alle PMI una quota inferiore al 20% delle prestazioni, indicando le relative motivazioni; c) non ha indicato nel DGUE la quota (espressa in percentuale) di subappalto sull'importo contrattuale; d) dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente); e) pur avendo l'operatore economico dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al parag. 7.1, a) del Disciplinare di gara, non ha specificato il possesso almeno della fascia di classificazione E ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Inoltre, La Veneta Servizi S.p.A. nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato: (i) n. 3 rateizzazioni di debiti tributari, interessate da domanda di adesione di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231-252 della L.197/2022 nell'anno 2023, per un importo rispettivamente pari a € 604.783,27, € 599.334,96 ed € 502.751,89, il cui pagamento è in fase di adempimento; (ii) che [OMISSIS], legale rappresentante della Operosa S.r.l., socia di La Veneta Servizi S.p.A., è stato rinviato a giudizio in data 11.07.2022 per la fattispecie di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000.

Rispetto a quanto dichiarato dall'operatore sub (i), il RUP rileva come la circostanza non assumano rilevanza escludente ai fini di cui all'art. 94, comma 6 e del relativo Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023, atteso che, come



specificato da detta disposizione, la stessa non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, purché l'impegno si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Circa quanto dichiarato dall'operatore sub (ii), il RUP rileva come nemmeno tale circostanza assuma rilevanza escludente ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) e dell'art. 98, comma 3, lett. h), n. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, non rientrando il rinvio a giudizio tra i mezzi di prova dell'illecito professionale ai sensi dell'art. 98, comma 6, lett. h) del D.Lgs. n. 36/2023, che individua come tali la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore LGA Service S.r.l. si rileva che non è presente copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Markas S.r.l. si evidenzia che la garanzia provvisoria, sebbene validamente costituita antecedentemente al termine per la presentazione delle offerte, non presenta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante che attesti il relativo potere di impegnare la Compagnia assicurativa. Inoltre, la garanzia non risulta verificabile telematicamente sul sito dell'emittente, dalla cui consultazione compare il seguente esito: "la ricerca non ha prodotto risultati". Inoltre, Markas S.r.l. nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato che: (i) in data 15.07.2015 il Comune di Terlizzi (BA) revocava il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara di ristorazione scolastica (bandita con provv. n. 1009-29.12.2014) per mancato incolpevole rispetto del possesso dei requisiti del centro di cottura, con escussione della cauzione provvisoria; (ii) in data il 23.02.2016, il Comune di Troia dichiarava la risoluzione del contratto per il servizio di ristorazione scolastica e dei lavori di adeguamento/ampliamento del centro di cottura comunale. Il RUP rileva l'irrilevanza di tali circostanze per decorso del tempo ai sensi dell'art. 96, comma 10, lett. c), n. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, venendo in rilievo nel caso di specie eventi risalenti a circa 10 anni fa.

Il RUP rinvia alla successiva seduta del 10 giugno 2026 il prosieguo delle operazioni di competenza.

La seduta si chiude alle ore 14:00.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to Dott. Alberto Caporale